

Regolamento per la nomina della Commissione giudicatrice

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1.1. Il presente regolamento (il "**Regolamento**") definisce, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 216, comma 12, primo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (il "**Codice**") e nelle more della attivazione dell'Albo dei commissari di gara gestito da ANAC di cui all'art. 78 del Codice la cui operatività risulta essere sospesa fino al 30 giugno 2023 per effetto dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, i criteri e le modalità che verranno utilizzati da IN.G.RE. S.c.r.l. (la "**Società**") per la nomina, composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti di appalto da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 2 – Nomina della Commissione giudicatrice

2.1. Nelle procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Società procederà a nominare un'apposita Commissione giudicatrice composta secondo quanto previsto nei successivi artt. 3 e 4 (la "**Commissione**").

2.2. La nomina della Commissione avverrà esclusivamente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

2.3. I membri della Commissione sono nominati con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione (il **C.d.A.**), su proposta del RUP designato per ciascuna procedura di gara.

2.4. Il RUP comunicherà l'assegnazione dell'incarico ai singoli commissari, i quali procederanno ad inviare alla Società, entro il termine indicato (comunque non superiore a 10 giorni), dichiarazione di formale accettazione dell'incarico a membro della Commissione allegando dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex d.P.R. 445/2000 attestante l'assenza di motivi ostativi allo svolgimento dell'incarico ed il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5.

2.5. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il RUP stila l'elenco dei soggetti idonei e presenta la proposta al Presidente del C.d.A. per il provvedimento motivato di nomina.

Art. 3 – Composizione della Commissione

3.1. I componenti della Commissione (ivi incluso il Presidente) sono selezionati, di norma e salvo quanto previsto al successivo art. 4, tra il personale interno della Società purché dotato dei requisiti di cui al successivo art. 5.

3.2. La Commissione sarà composta da un numero di componenti effettivi pari a 3 (tre), elevabile a 5 (cinque) qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa.

3.3. Contestualmente alla nomina dei componenti effettivi, verrà individuato un numero di componenti supplenti non inferiore a uno (nel caso in cui i membri effettivi della Commissione siano tre), ovvero non inferiore a due (nel caso in cui i membri effettivi della Commissione siano cinque), al fine di assicurare la regolare operatività della Commissione ed evitare il rischio di una sua paralisi in caso di prolungata indisponibilità o assenza di uno dei commissari. Resta dunque inteso che anche i membri supplenti dovranno procedere ad inviare alla Società dichiarazione formale di accettazione dell'incarico a membro della Commissione nelle forme e modalità descritte al precedente par. 2.4.

3.4. La Società procederà ad individuare, fra i componenti della Commissione, un Presidente preposto ad attività di coordinamento. Il Presidente della Commissione è scelto preferibilmente fra i dipendenti della Società di livello contrattuale più elevato, fatta salva l'ipotesi, disciplinata al successivo art. 4, in cui i componenti della Commissione siano esterni alla Società.

3.5. Oltre ai soggetti indicati ai commi precedenti, la Società può nominare un segretario con funzioni di verbalizzazione delle singole procedure di gara e custodia della documentazione. Il

segretario non riveste il ruolo di componente della Commissione e, in quanto tale, non è deputato alla valutazione delle offerte. Resta ferma la possibilità per la Società di affidare il ruolo di segretario (e le relative funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione) ad uno dei componenti della Commissione diverso dal Presidente.

3.6. La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il componente selezionato quale commissario di gara, e che abbia svolto funzioni di membro effettivo della Commissione, non potrà ricoprire analogo incarico relativamente ad una nuova procedura di gara immediatamente successiva alla precedente nomina volta all'affidamento di contratto avente medesimo oggetto.

Art. 4 – Componenti esterni della Commissione

4.1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 3, è facoltà della Società individuare, in tutto o in parte, i componenti della Commissione tra soggetti esperti esterni alla Società medesima.

4.2. A tal fine la Società, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, individuerà i componenti esterni della Commissione secondo modalità ritenute, di volta in volta, più opportune.

4.3. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai fini della selezione dei commissari esterni, la Società potrà ricorrere ad una o più delle seguenti opzioni:

- formulazione di apposite richieste alle facoltà universitarie finalizzate all'acquisizione di una rosa di nominativi di professori universitari di ruolo esperti nelle materie oggetto dell'affidamento;
- formulazione di apposite richieste agli Ordini Professionali di riferimento finalizzate all'acquisizione di una rosa di nominativi di professionisti appartenenti alle categorie professionali cui afferisce l'oggetto dell'affidamento.

4.4. I componenti esterni dovranno possedere i requisiti richiesti al successivo art. 5.

4.5. L'individuazione dei componenti esterni avverrà mediante sorteggio. A seguito del sorteggio, il RUP procederà a comunicare in forma scritta ai soggetti sorteggiati il loro incarico quali membri – effettivi o supplenti – della Commissione. Ciascun soggetto sorteggiato, ivi inclusi i membri supplenti, dovrà quindi procedere ad inviare alla Società dichiarazione formale di accettazione dell'incarico a membro della Commissione nelle forme e modalità descritte al precedente par. 2.4.

Art. 5 – Requisiti dei componenti della Commissione

5.1. Tutti i componenti della Commissione, siano essi dipendenti della Società ovvero soggetti esterni alla predetta, devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare, in maniera da garantire nel miglior modo possibile le necessarie competenze per le valutazioni da farsi nella specifica procedura di gara. I componenti della Commissione non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5.2. Si applicano a tutti i componenti, nonché ai segretari ove nominati, le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile, dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Sono altresì esclusi dall'incarico di commissario coloro che, in qualità di membri di commissioni giudicatrici in procedure regolate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

5.3. Non possono far parte della Commissione, neppure come segretari, i soggetti che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti indicati al punto 3.1 delle Linee Guida ANAC n. 5, con le precisazioni riportate ai punti da 3.2 a 3.5 delle predette Linee Guida.

5.4. In sede di prima riunione della Commissione, i commissari nominati dovranno confermare l'inesistenza delle predette cause di incompatibilità e/o ulteriori ragioni di potenziale conflitto di interesse.

5.5. I professionisti esercenti professioni regolamentate devono, inoltre, dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;
- b) rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- c) assenza di sanzioni disciplinari comminate dall'ordine o dal collegio di appartenenza nell'ultimo triennio;
- d) regolarità degli obblighi previdenziali;
- e) possesso di una polizza assicurativa obbligatoria di responsabilità civile, di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura dei danni eventualmente cagionati alla Società, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi.

Art. 6 – Determinazione dei compensi

6.1. Nel provvedimento di nomina della Commissione, o con atto successivo, viene determinato anche il compenso spettante ai componenti esterni. Per la determinazione dei compensi dei commissari di gara esterni, si rinvia al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 12 febbraio 2018.

6.2. Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico del relativo intervento tra le somme a disposizione della Società.

6.3. Nessun compenso è dovuto al personale interno della Società che svolga funzioni di componente della Commissione, in quanto tali attività rientrano tra le mansioni regolarmente svolte a favore della Società che, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione. È comunque fatta salva la facoltà della Società di riconoscere ai medesimi un ulteriore compenso per l'attività svolta.

Art. 7 – Funzionamento della Commissione

7.1. La Commissione opera secondo le disposizioni del Codice e della *lex specialis* di gara.

7.2. L'attività della Commissione deve perseguire gli obiettivi di trasparenza delle procedure, della *par condicio* e della più ampia concorrenza tra i partecipanti alle medesime procedure; la Commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla Società; i membri della Commissione devono, inoltre, mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

7.3. La Commissione potrà svolgere le proprie attività anche a distanza, in via telematica, con procedure che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e della documentazione.

7.4. Al termine del procedimento di valutazione delle offerte, la Commissione provvede a redigere con tempestività e completezza il verbale di gara, contenente la proposta di aggiudicazione. Il predetto verbale è trasmesso al RUP che cura i successivi adempimenti.

7.5. In caso di prolungata indisponibilità del Presidente o di un componente della Commissione, lo stesso dovrà essere sostituito da un membro supplente.

7.6. Il membro supplente incaricato di rivestire la carica di commissario effettivo è il membro più anziano tra i membri supplenti interni alla società ove nominati. Ove il membro supplente venga invece estratto tra i soggetti esperti esterni alla Società, verrà incaricato il soggetto esterno che sia iscritto da maggior tempo al relativo ordine professionale.

Art. 8 – Ultrattività della Commissione

8.1. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti e/o altre attività a qualsiasi titolo necessari alla Società nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di stazione appaltante.

8.2. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, si provvede a riconvocare la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione stessa nonché il caso in cui sia giudizialmente disposta una nuova valutazione dell'offerta da parte della Commissione in composizione diversa.

Art. 9 – Pubblicazione ed entrata in vigore

9.1. Ai fini della più ampia diffusione, il presente Regolamento è pubblicato sul sito web della Società, nell'apposita sezione "Società Trasparente".

9.2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la data di adozione della deliberazione di approvazione del medesimo da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

9.3. Il presente Regolamento potrà essere oggetto di modifiche le quali diverranno efficaci dal giorno successivo alla data di adozione della deliberazione di approvazione delle predette modifiche da parte della Società.